

# Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane<sup>1</sup>

del 25 giugno 1976 (Stato 13 giugno 2006)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 22<sup>quater</sup> e 31<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1975<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## Capo I: Finalità

### Art. 1

<sup>1</sup> La legge è intesa ad agevolare l'ottenimento di mutui a lunga e breve scadenza in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane.

<sup>2</sup> A tal fine, la Confederazione promuove la concessione di fideiussioni, sussidiando la Cooperativa svizzera di fideiussione per l'artigianato (detta qui di seguito «Cooperativa di fideiussione»), ed assegna contributi sui costi di interesse.<sup>4</sup>

## Capo II: Campo d'applicazione

### Art. 2           Luogo

La legge si applica nelle regioni montane a tenore dell'articolo 2 della legge federale del 28 giugno 1974<sup>5</sup> sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

### Art. 3           Materia

<sup>1</sup> La legge si applica alla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse in favore di piccole e medie aziende esistenti o costituenti, efficienti o in grado di svilupparsi, in quanto s'inquadrino in un programma di sviluppo elaborato

RU 1976 2825

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390 392; FF 1983 III 385).

<sup>2</sup> [CS 1 3; RU 1969 1267, 1980 380, 1996 2502]. Vedi ora gli art. 41, 75, 94 a 96, 98, 101 a 103 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101)

<sup>3</sup> FF 1975 II 1299

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390 392; FF 1983 III 385).

<sup>5</sup> [RU 1975 392, 1980 1798, 1985 397, 1991 857 all. n. 24, 1992 288 all. n. 43. RU 1997 2995 art. 25]. Vedi ora la LF del 21 mar. 1997 (RS 901.1).

secondo la legge federale del 28 giugno 1974<sup>6</sup> sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Prestazioni giusta la presente legge sono concesse soltanto per aziende non altrimenti sussidiate dalla Confederazione, come anche per le aziende sostenute in virtù della legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane e necessarie per l'approvvigionamento della popolazione e la depurazione ecologica, nonché per l'attuazione di programmi d'economia regionale.

### Capo III: Sussidi federali

#### Sezione I: Principio, destinatario ed estensione

##### Art. 4<sup>8</sup> Principio

Le prestazioni federali consistono nell'assunzione di una parte delle spese amministrative e delle perdite fideiussorie della Cooperativa di fideiussione, nonché in contributi sui costi di interesse delle aziende.

##### Art. 5 Spese amministrative<sup>9</sup>

<sup>1</sup> La Confederazione assume le spese amministrative della Cooperativa di fideiussione in quanto derivino da attività svolte in virtù della presente legge.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> Il beneficiario della fideiussione può essere tenuto a partecipare alle spese amministrative.<sup>11</sup>

##### Art. 6<sup>12</sup> Fideiussioni

<sup>1</sup> Il debito principale oggetto della fideiussione non può superare i 500 000 franchi.

<sup>2</sup> La Cooperativa di fideiussione assume il 10 per cento della perdita, al massimo però 50 000 franchi; la perdita rimanente è a carico della Confederazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può adeguare al rincaro e all'evoluzione economica le aliquote massime di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>6</sup> [RU 1975 392, 1980 1798, 1985 397, 1991 857 all. n. 24, 1992 288 all. n. 43. RU 1997 2995 art. 25]. Vedi ora la LF del 21 mar. 1997 (RS 901.1).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390 392; FF 1983 III 385).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390 392; FF 1983 III 385).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390 392; FF 1983 III 385).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390 392; FF 1983 III 385).

<sup>11</sup> Originario cpv. 2 dell'art. 6.

<sup>12</sup> Originario art. 7.

**Art. 7<sup>13</sup>** Contributi sui costi di interesse

<sup>1</sup> La Confederazione può assegnare contributi sui costi di interesse per i crediti fideiussori connessi con progetti atti a rafforzare la strutturazione regionale del mercato del lavoro.

<sup>2</sup> I contributi al servizio degli interessi possono venir assegnati anche per crediti non fideiussori di 500 000 franchi al massimo. Il Consiglio federale può adeguare detto massimo al rincaro nonché all'evoluzione economica.

<sup>3</sup> I contributi al servizio degli interessi ascendono, al massimo, ai due quinti dell'interesse commerciale usuale, per una durata sino a sei anni.

**Sezione II: Concessione dei sussidi****Art. 8<sup>14</sup>** Doveri di diligenza

Le prestazioni federali vengono fatte alla Cooperativa di fideiussione soltanto se questa svolge con la debita diligenza i compiti assegnatili dalla presente legge.

**Art. 9<sup>15</sup>** Esame preliminare

<sup>1</sup> Le domande di fideiussione o di contributo sui costi di interesse vanno presentate alla Cooperativa di fideiussione.

<sup>2</sup> La Cooperativa le esamina dall'aspetto organico e gestionale, poscia le sottopone all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro<sup>16</sup> (detto qui di seguito «Ufficio federale»).

<sup>3</sup> L'Ufficio federale riscontra se la domanda collimi, quanto a materia e luogo, col programma regionale di sviluppo e, all'uopo, consulta la competente autorità cantonale.

<sup>4</sup> Se la domanda verte su un contributo al servizio degli interessi, l'Ufficio federale verifica, inoltre, se le condizioni relative al mercato del lavoro e alla politica regionale siano soddisfatte.

<sup>13</sup> Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390 392; FF 1983 III 385).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390 392; FF 1983 III 385).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390 392; FF 1983 III 385).

<sup>16</sup> Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (SECO)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 10).

**Art. 10**<sup>17</sup> Decisione

<sup>1</sup> La Cooperativa di fideiussione decide inappellabilmente circa le domande di fideiussione conformi al programma regionale di sviluppo. Essa stipula coi richiedenti i contratti fideiussori.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale decide circa le domande di contributo sui costi di interesse.

<sup>3</sup> La Cooperativa paga, per conto della Confederazione, i contributi sui costi di interesse, il cui versamento sia stato deciso dall'Ufficio federale, e sorveglia che vengano utilizzati in modo conforme.

<sup>4</sup> Le domande disformi dal programma di sviluppo regionale possono essere trattate secondo il decreto federale del 22 giugno 1949<sup>18</sup> inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

**Capo IV:**<sup>19</sup> ...**Art. 11****Capo V: Disposizioni finali****Art. 12** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive; in particolare, disciplina le ulteriori condizioni per la concessione dei sussidi.

<sup>2</sup> L'esecuzione incombe all'Ufficio federale, sotto la vigilanza del Dipartimento federale dell'economia<sup>20</sup>.

**Art. 13** Referendum e entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1977<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU **1985** 390 392; FF **1983** III 385).

<sup>18</sup> RS **951.24**

<sup>19</sup> Abrogato dal n. 123 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

<sup>20</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>21</sup> DCF del 22 dic. 1976 (RU **1976** 2828).